

SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA

REGOLAMENTO

PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DEGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI L'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi costituzionali, gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie degli alunni residenti che frequentano le scuole d'infanzia, in particolare l'ultimo anno precedente all'ingresso della scuola primaria, non in grado di sopperire al pagamento "integrale" della retta.
2. Per integrazione delle rette di frequenza della scuola dell'infanzia, s'intende la contribuzione finanziaria che il Servizio Sociale del Grappa pone a carico del proprio bilancio, facendone sgravare in corrispondenza le famiglie in cui vi siano minori frequentanti tali strutture.

Art. 2 - Finalità

1. La finalità dell'intervento è di rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano la frequenza alla scuola dell'infanzia, rendendo effettivo il percorso educativo – formativo e di integrazione sociale dei soggetti beneficiari dell'intervento.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto ad usufruire della suddetta prestazione agevolata i nuclei familiari residenti nei Comuni del Servizio Sociale del Grappa (Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), con bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia paritarie aventi sede ed operanti in uno dei quattro Comuni del servizio associato, che si trovano nelle condizioni di bisogno individuate dal presente regolamento.
2. L'accesso alla suddetta prestazione spetta ai cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta all'ufficio competente.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati devono presentare domanda allo Sportello del Servizio Sociale del Grappa preposto, compilando il modulo allegato al presente regolamento.
2. Nel modulo, di cui al comma precedente, dovrà essere indicata:
 - la scuola dell'infanzia frequentata dal minore;
 - l'entità della retta applicata;
 - il valore ISEE del nucleo familiare.
3. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d'identità, in corso di validità, del richiedente, nonché copia del titolo di soggiorno per i cittadini di provenienza straniera, l'attestazione

d'iscrizione del minore alla Scuola e copia della documentazione ISEE in corso di validità in base alla normativa approvata con D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'ufficio preposto si riserva la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario altra documentazione utile a definire la reale e contemporanea situazione economica-reddituale-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

Art. 5 - Determinazione del contributo

1. Verificati i requisiti di cui all'art. 3, l'ammontare della prestazione concessa avverrà, tenendo conto dell'I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità, in base alle modalità generali di compartecipazione stabilite annualmente dalla Conferenza dei Sindaci con apposito provvedimento.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo ed esclusioni

1. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, di cui all'art. 4, l'ufficio dei Servizi Sociali provvederà a comunicare al richiedente l'accoglimento o il diniego della richiesta di integrazione della retta di frequenza.

2. Anche in caso di accoglimento della richiesta, sarà motivo di interruzione dell'integrazione della retta la mancata frequenza alla Scuola d'Infanzia da parte del bambino.

3. Sarà cura del Servizio Sociale del Grappa provvedere al versamento della somma, a titolo di integrazione della retta di frequenza, alla Scuola dell'infanzia, secondo le modalità e i termini concordati con la stessa.

Art. 7 - Accertamenti e verifiche

1. Il Servizio Sociale del Grappa si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell'interessato e dei familiari, in collaborazione con le istituzioni competenti.

2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica reale o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso alla suddetta prestazione agevolata, il Servizio Sociale del Grappa può disporre la revoca degli interventi erogati, con relativo obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

Art. 8 - Casi eccezionali

1. In situazioni di particolare gravità, adeguatamente supportate da una relazione dell'Assistente sociale competente, il Servizio Sociale del Grappa è autorizzato ad operare in deroga agli articoli del presente regolamento previa positiva valutazione, da parte della Giunta del Comune di riferimento, della sostenibilità dei costi previsti in relazione agli atti di programmazione finanziaria dell'Ente.

Art. 9- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si compone di 9 articoli ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2019.

2. I regolamenti riguardanti l'integrazione delle rette della scuola d'infanzia approvati in precedenza proseguono nella loro efficacia fino al 31.12.2018.